

N.R.G. 632/2022

TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
visto l'art. 415, commi 2 e 3, c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **7.4.2023 ore 11.00**;

ORDINA

che il ricorso con il pedissequo decreto sia notificato a cura dell'istante alla controparte nei termini di legge.

rilevato che la notificazione nei confronti dei potenziali controinteressati nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;

visto l'art. 151 c.p.c.;

su istanza di parte;

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita mediante inserimento, nei siti ufficiali del M.I.U.R. e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia appositamente previsti per la pubblicazione, di avviso contenente i seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati nel personale ATA che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbe subire un pregiudizio (*“per la provincia di Mantova, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale*



*amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-2024 e le
graduatore permanenti ATA 24 mesi”);*

Mantova, 25.11.2022

Il giudice
dott. Nicolò Pavoni

